TORNATA DEL 22 GENNAIO 1868

reddito imponibile e di togliere anche una sperequazione nell'imposizione dei redditi della ricchezza mobile, vi propone, o signori, d'accordo coll'onorevole signor ministro delle finanze, la seguente aggiunta all'articolo 4 della legge di approvazione del bilancio attivo per l'esercizio 1868:

« Per le famiglie facienti parte delle colonie agrarie e dell'associazione di affittaiuoli, i quali coltivino colle proprie braccia i terreni affittati in comune, s'intende, per gli scopi dell'ultimo capoverso dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719, la famiglia composta del padre, della madre e dei figli loro consociati nel lavoro. »

Se la Camera si compiacerà di approvare questa proposta, da una parte si eviterà la manifesta ingiustizia che le colonie agrarie siano colpite come una sola famiglia, e dall'altra si impedirà che, creandosi un soverchio numero di piccoli gruppi e di enti staccati dai gruppi stessi, si sottraggano al pagamento di quell'imposta, coloro che, come io vi diceva, è giusto che la paghino.

PREMDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Martelli-Bolognini.

MARTELLI-BOLOGNINI. Rammenterà la Camera come in quest'Aula l'anno passato, quando si è discusso sopra l'emendamento proposto da vari deputati, fra i quali fui io, si sia dichiarato formalmente che, colle parole introdotte in quella legge, si intendeva appunto di significare quella famiglia, che è designata dal Codice civile. Dirò anche di più, come nelle discussioni che sono avvenute nel seno di questa Camera, ed anche nel seno dell'altro ramo del Parlamento, si è sempre designato chiaramente e nettamente come famiglia quella indicata dal Codice civile e da Ulpiano. Quindi, secondo la mia opinione, il regolamento approvato con decreto reale non faceva che esprimere precisamente quanto avevano deliberato i due rami del Parlamento.

Bisogna rammentarsi, o signori, come in precedenza di codesto emendamento che ebbe l'accoglienza della Camera, fu presentato da me medesimo un emendamento tendente ad ottenere che quei proprietari i quali lavorano personalmente il proprio terreno non fossero eccettuati dal pagamento della tassa della ricchezza mobile, come voleva l'articolo 9 della legge 1864, e la Camera, non solo non entrò in quest'ordine di idee, ma tendendo anche ad esonerare più che fosse possibile l'arte agraria dal pagamento della tassa sulla ricchezza mobile, respinse il mio emendamento, ed accettò quello che voleva che la rendita imponibile di una famiglia, quella che chiamasi comunemente famiglia colonica, fosse suddivisa nelle singole famiglie naturali che unite insieme coltivano un dato fondo.

L'articolo che oggi la Commissione del bilancio proporrebbe per levare tutti gl'inconvenienti, invece avvantaggerebbe immensamente le famiglie le quali fossero composte di più e diversi fratelli della medesima generazione, contro quelle famiglie nelle quali, vivendo il padre, avesse con sè quattro, cinque, otto figli maschi, tutti abili al lavoro, tutti conviventi con lui.

Io non capisco qual differenza passi tra una famiglia di sei o sette uomini abili al lavoro che convivono insieme col padre, e quella invece dove questo padre è morto e i di cui figli rimangono insieme uniti. Se si ammettesse il principio della Commissione del bilancio, nel caso in cui il padre sia vivo, sarebbero tutti i coloni insieme gravati da questa tassa di ricchezza mobile, perchè costituirebbero una sola famiglia, mentre nel caso che il padre sia morto si andrebbero a costituire quattro, sei, otto famiglie quanti sono i figli abili al lavoro, le quali si dividerebbero la rendita e sarebbero perciò esenti da tassa; e questo per me costituirebbe una grande differenza di trattamento.

Vorrei quindi che la Commissione trovasse il modo di compensare l'erario della perdita che ha subito colle modificazioni introdotte alla legge della ricchezza mobile con quella del 28 maggio 1867; ma non vorrei che si giungesse fino al punto di prendere quel provvedimento al quale alludeva l'onorevole Cappellari.

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe opportuno di procedere alla votazione dei capitoli e di riserbare questa discussione quando saremo all'articolo di legge a cui si riferiscono le proposte della Commissione.

Credo che in questo modo procederemo assai meglio. Se questo concetto è accettato dalla Camera, io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a dichiarare se sono d'accordo intorno alla cifra da iscrivere nel bilancio attivo pei redditi di ricchezza mobile.

DEPREIIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo incidente?

DEPRETIS. Era veramente per fare la stessa avertenza che fece sentire l'onorevole presidente, cioè che la sede opportuna per trattare di questa proposta sarà la discussione dell'articolo cui si riferisce. Questo emendamento, secondo la proposta della Commissione, dovrebbe essere un articolo di aggiunta che prenderebbe il numero 4 della legge sul bilancio attivo.

Sarebbe allora il momento opportuno di discutere sulla convenienza o meno di accettare questa proposta.

Riguardo alle conseguenze della proposta, veramente la Commissione crede che, quando fosse accettata, la cifra dovrebbe necessariamente crescere, e lo accrescimento, senza precisarlo in cifre, è sicuro che sarebbe rilevante. E questo è uno dei principali motivi per cui questa proposta fu adottata dalla Commissione. Tuttavia non credo poi che sarebbe il finimondo se, conservando questa speranza in prospettiva, si votasse ora l'articolo anche come è proposto dalla Commissione e accettato dal ministro.

A questo articolo si dovrebbe poi fare un'aggiunta della quale non ha potuto occuparsi l'onorevole col-